

INTRODUZIONE

“UN MAGISTRATO DI PREMINENZA SUPERIORE ALL’ISTESSO SENATO”

Fra il 1723 ed il 1749, in uno dei periodi più intensi del perfezionamento per via legislativa delle istituzioni della monarchia sabauda, una serie di provvedimenti normativi di diverso livello e di diversa portata interviene su organico, competenze e modalità operative d’uno speciale organo dell’apparato di governo del Regno di Sardegna che, nella sua forma definitiva, assume, per effetto di un provvedimento di Carlo Emanuele III del 30 aprile 1749, il nome di “Consiglio di Stato e dei Memoriali”¹.

Cancellato dopo una stentata sopravvivenza interinale durante la dominazione napoleonica, ristabilito con la Restaurazione e subito oggetto d’una serie di irrealizzate ipotesi di riforma, esso verrà meno definitivamente soltanto nel 1831, in connessione con l’istituzione del Consiglio di Stato carloalbertino. Le ultime vestigia delle sue competenze, già assorbite da questo nuovo Consiglio di Stato, ed in parte, ad un decennio di distanza, da una “Regia Commissione di Revisione”, si dissolveranno infine fra il 1847 e il 1848, sotto il duplice effetto dell’adozione del sistema della Cassazione e dell’entrata in vigore dello Statuto albertino².

Il Consiglio di Stato e dei Memoriali del 1749 si pone in un rapporto di diretta continuità con il medievale *Consilium principis* dei Conti, poi Duchi di Savoia, del quale risulta rappresentare, ancorché per via d’un percorso a tratti poco lineare e non privo di punti oscuri, una specifica tappa evolutiva: l’antico Consiglio “residente” – o *cum domino* – dei principi sabaudi, fra i primi e più risalenti

¹ Cf. *infra*, cap V, par. 4.

² Cfr. *infra*, cap. VI.

organi di supporto alle funzioni di governo della dinastia, fatto oggetto di corpi organici di disposizioni legislative a partire dalla metà del XIV secolo e poi con particolare determinazione a far tempo dai *Decreta seu Statuta* di Amedeo VIII, ma riflettente una ben più risalente pratica di governo³, si era infatti trasformato, poco dopo la pace di Cateau Cambresis, in un più moderno “Consiglio di Stato”, collocato da Emanuele Filiberto, secondo gli auspici di buona parte dei suoi più autorevoli consiglieri, al centro del riorganizzato apparato d’amministrazione del Ducato. “*Consilium vero residens mansit sub nomine Consilii Status*”: così sinteticamente riassume l’esito della riforma una *quaestio* di Gaspare Antonio Tesauro di poco successiva al 1614, da cui bene emerge il rapporto di diretta continuità istituzionale fra i due organi, come percepito all’epoca dagli ‘addetti ai lavori’⁴.

Questo rinnovato Consiglio di Stato, investito di generali funzioni di consulenza e di supporto in relazione a tutti gli affari di particolare importanza concernenti l’esercizio delle prerogative di governo del Duca in linea con la tradizione medievale che voleva il principe variamente tenuto ad *ardua expedire cum consilio suo*, si era in progresso di tempo venuto ad articolare, ed in seguito più o meno formalmente scisso, in diverse sezioni, fra le quali si era distinta, per regolarità e continuità d’esercizio e per specificità di funzioni, quella più specificamente giuridica e togata, strettamente annessa all’ufficio del Gran Cancelliere e ad esso a tal punto intimamente legata da finire col venirvi talora anche nominalmente confusa, con l’appellativo di “Grande Cancelleria”⁵.

Dalla denominazione dell’oggetto principale delle sue ordinarie attività – lo studio e l’esposizione al principe, in funzione delle sue decisioni, dei “memoriali” (ricorsi indirizzati dai sudditi direttamente al sovrano in materia di grazia e di giustizia), questa diramazione del Consiglio di Stato, oltre ad essere a volte nominalmente confusa – come si è detto – con la Grande Cancelleria, prese ad essere anche identificata con il nome di “Consiglio dei Memoriali”, e con tale denominazione essa fu in particolare sistematicamente de-

³ Cfr. *infra*, cap. I, par. 1.

⁴ Cfr. *infra*, p. 120.

⁵ Cfr. *infra*, cap. III, par. 2.

signata nella legislazione di Vittorio Amedeo II, primo momento di massiccia determinazione per diretto intervento sovrano delle modalità operative di quel consesso, prima assai più largamente rimesse a meccanismi pratici e consuetudinari⁶.

La specifica e prevalente funzione di istruzione e relazione al sovrano dei ricorsi a lui indirizzati esercitata dal Consiglio di Stato a far tempo dalle riforme filibertine, già affidata in seno al *Consilium cum domino* alla specifica categoria di collaboratori del Cancelliere costituita dai *collaterales*, ed in seguito anche a degli appositi *Magistri requestarum/Maitres des requêtes*⁷, determinò presto che nel seno dell’organo si venisse ad affermare una particolare specie di funzionari, a tali mansioni prevalentemente – ma spesso non esclusivamente – adibiti, i quali, dopo varie oscillazioni, assunsero stabilmente il nome di Referendari, in certi periodi definiti anche “Referendari di Stato” (oltre al resto per distinguerli dagli omonimi Referendari provinciali), o “Referendari di Segnatura”, in relazione alla funzionalità delle loro mansioni alla sottoscrizione dei provvedimenti ad opera del sovrano. In parallelo, venivano abbandonate nell’uso corrente le analoghe già menzionate qualifiche di *Maitres des requêtes/Magistri requestarum*, riscontrabili nel periodo tardomedievale in analogia, in particolare, con gli ordinamenti francesi⁸.

Il nome di “Consiglio di Stato”, nel frattempo, pur se – a quanto risulterebbe – mai espressamente revocato all’organo istituito da Emanuele Filiberto in continuità con il *Consilium cum domino*, era passato di preferenza ad indicare, probabilmente a partire dall’assunzione del governo da parte di Carlo Emanuele II nel 1648, e poi nei decenni successivi, altri organi collegiali, di regola più ristretti, investiti d’una pressoché esclusiva funzione d’alta consulenza politica, talora legati a specifiche evenienze o necessità di governo, composti di norma, fra i primi, del Gran Cancelliere, ma anche di membri non togati: si ebbero così più o meno episodicamente, fra la seconda metà del Seicento e la prima metà del Settecento, svariati “Consigli di Stato”, spesso costituiti a segnare fondamentali mo-

⁶ Cfr. *infra*, cap. IV, parr. 3 ss.

⁷ Cfr. *infra*, cap. I, par. 2.

⁸ *Ibidem*.

menti di svolta politico-istituzionale del Ducato; Consigli di Stato ‘particolari’ operarono inoltre a tratti localmente (ed anche, in Savoia, una “Piccola Cancelleria”), mentre il termine “consiglio di Stato” fu a volte impiegato a designare, anziché determinati organismi, singole riunioni di essi⁹.

In certi momenti, quando le vicende dinastiche davano luogo al moltiplicarsi di centri d’esercizio di poteri sovrani in luoghi diversi ed in capo a soggetti diversi, sorgevano nuovi consigli, più o meno durevoli, come a mezzo il secolo XVII il Consiglio Presidiale del dovario di Madama Cristina, modello di quello successivo di Maria Giovanna Battista del 1680, o quello di tre decenni prima del Principe Tommaso, o, ancora, quello del Genevese, costituito nel secondo decennio del ’500¹⁰. In altri momenti, sorgevano Consigli di Stato locali, corrispondenti ad alcune delle “patrie” principali in cui si articolavano i domini della dinastia¹¹. Parallelamente, il titolo di Consigliere di Stato, andatosi moltiplicando, assumeva in molti casi una valenza puramente onorifica e cerimoniale, già variamente manifestatasi anche nei secoli precedenti, non implicante una partecipazione regolare e effettiva ai lavori dei relativi organi.

Le teorie politiche cinque-seicentesche, pur varie nelle loro molteplici declinazioni, sull’opportunità per i principi di “consigliarsi sempre”¹² e di avvalersi, a supporto della propria azione di governo, d’una pluralità d’organismi consiliari variamente distinti per funzioni, rilevanza, competenze per materia e talora anche per territorio, trovavano così, volta a volta, una particolare realizzazione entro il quadro istituzionale del Ducato, venendo a modellare secondo i ritmi alterni delle sue vicende politiche ed i lineamenti compositi della sua strutturazione geografica, nonché in armonia con gli sviluppi degli apparati di governo delle principali monarchie dell’epoca, una particolare forma di “polisinodia”¹³: in essa, ad un consiglio centrale ‘togato’, operante quotidianamente e con-

⁹ Cfr. *infra*, cap. III, par. 2.

¹⁰ Cfr. *infra*, pp. 75 e 150-151.

¹¹ Cfr. *infra*, pp. 157-159.

¹² N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, XXIII, *Quomodo adultores sint fugiendi*, in ID., *Opere*, a cura di C. VIVANTI, I, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997 (Biblioteca della Pléiade, 23), p. 184.

¹³ Cfr. *infra*, pp. 160-161 e 219.

tinuativamente in ambito giuridico, facevano da contraltare altri consigli, eminentemente politici, attivi per lo più in circostanze eccezionali e composti di consulenti cui non necessariamente era richiesta una specifica preparazione nelle materie legali. In contemporanea operavano talora, come si è detto, “Consigli di Stato” e Cancellerie locali, esprimenti il vario grado di particolarismo superstiti all’azione livellatrice della dinastia, mentre ulteriori consigli specializzati per settore, quali – per citare solo alcuni fra i più importanti – il Consiglio di Commercio, il Consiglio di Finanze, i Consigli di Guerra, venivano ad arricchire il corpo dell’amministrazione centrale dello Stato¹⁴. Il tutto in parallelo ad un sistema d’amministrazione della giustizia culminante anch’esso in una serie d’appositi organi collegiali a competenze articolate talora per territorio, talora per materia: anzitutto i “Supremi Magistrati”, come è noto, dei Senati¹⁵ e della Camera dei Conti (anch’essa con le pro-

¹⁴ Cfr. *infra*, capp. III-V.

¹⁵ Relativamente ai Senati sabaudi, oltre a quanto sarà segnalato *infra* in relazione a più specifici periodi ed argomenti, si rinvia a: *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien Régime-restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino, Giappichelli, 2001 (Storia giuridica degli Stati sabaudi, 14); *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècle). Actes du Colloque de Genève des 9-10 octobre 2014*, sous la dir. de F. BRIEGEL-S. MILBACH, Torino, Carocci editore, 2016 (Studi Storici Carocci, 262); [G.F. SCARRONE], *De’ Tribunali esercenti giurisdizione negli Stati di S.M. di qua da’ monti e colli di terra ferma*, Torino, dalla Stamperia ed a spese di Onorato Derossi, 1796 (seconda edizione: Torino, presso Onorato Derossi, 1815. Attribuzione dell’opera in G. PASSANO, *Dizionario di opere anonime e pseudoanonime in supplemento a quello di Gaetano Melzi*, Ancona, A.G. Morelli Editore, 1887, p. 342); C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, Torino, Roux e Favale, 1881, 2 voll. [rist. an. Bologna, Arnaldo Forni editore, 2004 (Themis, Corti di giustizia e magistrature nella storia, Collana dir. da D. MAFFEI e P. MAFFEI, 1)]; C. RATTI, *Delle giurisdizioni ne’ diversi Stati italiani dalla fine del secolo XVIII alla pubblicazione de’ codici pel Regno d’Italia. Ricerche storiche*, Firenze, Tipografia Cenniniana, 1886, pp. 7-29; G. GORLA, *Die Bedeutung der Präzedenzentscheidungen der Senate von Piemont und Savoyen im XVIII Jahrhundert, in Ius Privatum Gentium. Festschrift für Max Rheinstein*, herausgegeben von E. VON CAEMMERER-S. MENTSCHIKOFF-K. ZWEIGERT, I, *Rechtmethodik und Internationales Recht*, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1969, pp. 103-125; P. SARACENO, *Storia della Magistratura italiana. Le origini. La Magistratura del Regno di Sardegna. Lezioni del corso di “Storia dell’amministrazione dello Stato italiano” per l’anno accademico 1992-1993*, Roma, G. Pioda, 1993, pp. 9-60; ID., *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell’antico regime al 1859*, in “Clio, Rivista trime-

strale di studi storici”, XXXIII, 4 (Ottobre-Dicembre 1997), pp. 631-643; G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di U. LEVRA, Torino, Carocci, 1999, pp. 209-211 [edito anche, con alcune varianti e con il titolo di *Cenni sulla magistratura sabauda dalla Restaurazione allo Statuto*, in ID., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007 (Storia giuridica degli Stati sabaudi, 12), pp. 245-258]; ID., *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude. 1723*, a cura di N. PICARDI, Milano, Giuffrè, 2002 (Testi e documenti per la storia del processo, II^a Sezione, Codici degli Stati italiani preunitari, I), pp. IX-XL [edito anche in “Rivista di Diritto Processuale”, LVII-Seconda serie (2002), 1, pp. 60-101]; I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008 (Storia giuridica degli Stati sabaudi, 14), pp. 29-34, 48-51 *et passim*; I. SOFFIETTI, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-VXVIII)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008*, a cura di A. GIORGI-S. MOSCADELLI-C. ZARRILLI, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), pp. 543-552; E. MONGIANO, *L'ordinamento giudiziario degli Stati sabaudi nel XVIII secolo*, in “Recherches Régionales. Alpes-Maritimes et Contrées Limitrophes”, 196 (2010), pp. 1-11; EAD., *I Senati sabaudi nel XVIII secolo: centralizzazione e particolarismo*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. VINCIGUERRA-F. DASSANO, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 547-561; F. AIMERITO, *Différentiations mentales et culturelles dans la magistrature du Royaume de Sardaigne au XIX^e siècle: «magistrats», «juges» et «lois de procédure»*, in *Les désunions de la magistrature (XIX^e-XX^e siècle)*, sous la direction de J. KRYNEN-J.-C. GAVEN, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2012 (Études d'Histoire du Droit et des idées politiques, 17), pp. 31-45; M. ASCHERI, *The Courts of the House of Savoy*, in *European Supreme Courts. A Portrait through History*, London, Third Millennium Publishing, 2013, p. 51.

Quanto ai singoli Senati si vedano inoltre, per il Senato di Savoia: E. BURNIER, *Histoire du Sénat de Savoie et des autres Compagnies judiciaires de la même province*, I, Chambéry, Auguste Durand, 1864 [anche in “Mémoires de l'Académie Impériale de Savoie”, seconde série, VI (1864), pp. 1 *ad finem*], e II, Chambéry, Imprimerie de Puthod fils, 1865; F. MUGNIER, *Registre du Sénat de Savoie pour la présentation des magistrats à la nomination du souverain au XVI^e siècle. Pièces relatives au président Favre, à la famille de saint François de Sales, à Madame de Chantal*, Chambéry, Imprimerie Ménard, 1889; L. CHEVAILLER, *Essai sur le Souverain Sénat de Savoie. 1559-1793. Organisation-Procédure-Compétence*, Annecy, Gardet Éditeur, 1953; G. RATTI, *Per una storia del Senato di Savoia nei secoli XVIII e XIX. Fonti e bibliografia francese*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LXXI (1973), pp. 341-351; H. ARMINJON, *De la noblesse des Sénateurs au Souverain Sénat de Savoie et des Maîtres-auditeurs à la Chambre des comptes*, Annecy, Gardet Imprimeur, 1977 (Académie des Sciences, Belle-lettres et Arts de Savoie, Documents, X); ID., *La noblesse des Cours souveraines de Savoie dans “La Savoie au XVIII^e siècle” du professeur*

Jean Nicolas. *Étude critique*, Annecy, Gardet Éditeur, 1979; ID., *Chronique des dernières années du Souverain Sénat de Savoie. 1814-1848*, Annecy, Gardet Imprimeur Éditeur, 1982; A. BUTTIN, *Le Souverain Sénat de Savoie*, in “L’histoire en Savoie – Revue trimestrielle historique”, 69 (mars 1983), pp. 1 *ad finem* (utile bibliografia alle pp. 30-31); L. PERRILLAT, *Le Sénat de Savoie: un tribunal, un organe de gouvernement, un centre de pouvoir dans la Savoie de l’Ancien Régime*, in “Échos saléviens”, 14 (2005), pp. 9-27; F. STEFANINI *Histoire de la justice à Chambéry et en Savoie*, Chambéry, Cicero, 2008; F. MEYER, *Le Sénat de Chambéry dans la société savoyarde du XVIII^e siècle*, in “Recherches Régionales. Alpes-Maritimes et Contrées limitrophes”, 195 (2010), pp. 3-9; ID., *Les archives judiciaires du Sénat de Savoie: sources d’histoire totale*, ivi, pp. 96-102; H. LALY, *Crime et justice en Savoie (1559-1750). L’élaboration du pacte social*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012; *Le Sénat de Savoie: archives, historiographies, perspectives (XVI^e-XIX^e siècles)*, sous la direction de F. BRIEGEL et S. MILBACH, Chambéry, Université de Savoie, 2013 (Université de Savoie, Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Collection Sociétés, Religions, Politiques, 25) (con amplissima bibliografia alle pp. 219-252).

Per il Senato di Piemonte: E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1983 (Biblioteca di Storia italiana recente, Nuova serie, XIX); E. MONGIANO, *Il Senato di Piemonte nell’ultimo trentennio dell’Antico Regime (1770-1798)*, in *Dal trono all’albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall’antico regime all’età rivoluzionaria. Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, I, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i Beni archivistici, 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 15), pp. 161-191 [edito anche in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXIII (1990), pp. 143-175]; P. CASANA TESTORE, *Un esempio di corte suprema nell’età del diritto comune. Il Senato di Piemonte nei primi decenni di attività. Appunti dalle lezioni dell’a.a. 1994-95*, Torino, Giappichelli, 1995 (Storia giuridica degli Stati sabaudi, 5); F. FANTINI, *Una raccolta del primo Settecento opera di molti autori*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, XCIX (2001), pp. 123-151; I. SOFFIETTI, *Riflessioni sulle sentenze penali del Senato di Piemonte (secolo XVIII)*, in “Recherches Régionales. Alpes-Maritimes et Contrées limitrophes” cit., pp. 48-51; E. GARIS, *Le sentenze criminali del Senato di Piemonte: prime osservazioni sui risultati della schedatura*, ivi, pp. 39-47; D. BALANI, *Le Sénat de Piémont. Cerimones et pratiques au temps de l’absolutisme*, in *Rite, justice et pouvoirs. France-Italie, XIV^e-XIX^e siècles*, sous la direction de L. FAGGION et L. VERDON, Aix, Presses Universitaires de Provence, 2012, pp. 217-228.

Per il Senato di Nizza, oltre ai saggi di M. CARLIN, O. VERNIER, P.-L. MALAUSSENA, M. ORTOLANI, e S. TOMBACCINI VILLEFRANQUE raccolti in *Les Sénats de la Maison de Savoie* cit.: J.L. BROCH, *L’organisation judiciaire à Nice aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Paris, Librairie technique et économique, 1938; R. AUBENAS, *Le Sénat de Nice*, in “Cahiers de la Méditerranée”, 18 (1979), pp. 3-11; E. HILDESHEIMER, *La justice dans le Comté de Nice sous le régime sarde 1814-1860*, in *Nice au XIX^e siècle: mutations institutionnelles et changements de souveraineté*, Nice, Centre d’histoire du droit, 1985, pp. 337-353; P.-L. MALAUSSENA-O. VERNIER, *Le Sénat de Nice et la Révolution*, in “Nice Historique”, 95/2-3(1994),

1792. *Le Comté de Nice et la Révolution*, pp. 207-214; M. ORTOLANI, *État des recherches et perspectives de recherche dans les fonds judiciaires du Sénat de Nice XVII^e-XIX^e siècles*, in "Recherches Régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes" cit., pp. 75-89; M. ORTOLANI-O. VERNIER, *Sénat*, in *Dictionnaire historique et biographique du Comté de Nice ...*, sous la direction de R. SCHOR, Nice, Serre, 2002 (Encyclopaedia niciensis, IV), pp. 354-355; H. MORIS, *Le Sénat de Nice de 1614 à 1792*, Nice, Serre, 2003; M. BOTTIN, *Les décisions du Sénat de Nice. Éléments pour une histoire de la jurisprudence niçoise XVII^e-XIX^e siècles*, in *Le Comté de Nice. De la Savoie à l'Europe. Identité, mémoire et devenir. Actes du Colloque de Nice*, sous la direction de J.-M. GIAUME et J. MAGAIL, Nice, Serre, 2006, pp. 269-281 (ora anche in ID., *Itinéraires croisés d'Histoire du droit entre France et États de Savoie*, articles réunis par O. VERNIER et M. ORTOLANI, préfaces de M. QUÉNÉT et G.S. PENE VIDARI, avant-propos de C. BOURRIER-REYNAUD, Nice, Serre, 2015, pp. 93-107; J.-P. BARETY, *Le Sénat de Nice. Une Cour souveraine sous l'Ancien Régime. 1614-1796*, Thèse pour le doctorat en Droit, Université de Nice Sophia Antipolis, directeur M. BOTTIN, 2005, dattiloscritto, 2 voll.; B. HOLLENDER-DECOURT, *Les attributions normatives du Sénat de Nice au XVIII^{ème} siècle (1700-1792)*, Thèse pour le doctorat en Droit, Université de Nice Sophia Antipolis, directeur M. ORTOLANI, Montpellier, Imprimerie Spéciale Artistes en Languedoc, 2005; EAD., *Aspects de la magistrature sénatoriale du Royaume de Piémont-Sardaigne au XIX^e siècle (1814-1860)*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXXXIII (2010), pp. 237-272; S. TOMBACCINI VILLEFRANQUE, *Archives des Alpes-Maritimes. Répertoire de la sous-série 1B: Sénat de Nice*, Nice, Archives départementales des Alpes-maritimes, 2008; EAD., *Le Sénat de Nice. Particularités et péripéties d'une institution et de ses archives*, in "Recherches Régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes" cit. pp. 26-36; E. HILDESHEIMER-C. BIANCHI, *Archives des Alpes-Maritimes. Répertoire de la Série B, Sénat de Nice (supplément) et 2B-25B*, Nice, Imprimerie Pierotti, s.d.

Per il Senato di Pinerolo: M. VIORA, *Il Senato di Pinerolo. Contributo alla Storia della Magistratura subalpina*, Casale Monferrato, Miglietta, Milano e C., 1927. Per il Senato di Casale: C. RICCA, *Note sulle vicende del Senato di Casale in particolare durante la dominazione Sabauda (1708-30)*, in "Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", XCIV-XCV (1985-1986), pp. 21-44; A. LUPANO, *Le Sénat de Casal*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie* cit., pp. 133-150; ID., *La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto*, I, *Atti del Convegno di studi*, a cura di E. DEZZA-R. GHIRINGHELLI-G. RATTI, Alessandria, Tipografia Barberis, 2001, pp. 525-552; ID., *Il Ducato del Monferrato e il dominio sabauda*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie, Actes du colloque international de Nice 29 novembre-1^{er} décembre 2007*, textes réunis par M. ORTOLANI, O. VERNIER et M. BOTTIN, Nice, Serre Éditeur, 2010, pp. 121-125; E. MONGIANO, *L'ultima stagione delle riforme albertine: il Magistrato d'Appello di Casale*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto* cit., pp. 485-507.

Per il Senato di Genova: V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova, Italia Assicurazioni, 1981 [ora anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medieva-*

prie periodiche declinazioni territoriali)¹⁶, e poi l’insieme delle diverse e numerose giurisdizioni speciali dotate di “autorità di Magistrato”¹⁷, di regola permanenti, alcune, però, anche più o meno effimere in relazione a contingenze particolari.

Gli aspetti d’affinità di questa organizzazione di governo ‘polisinodale’ con quelle di altre più importanti monarchie europee sono

le e moderno, II, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2013 [Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, LII], pp. 827-868], pp. 33-35; L. SINISI, *Les origines du Royal Sénat de Gênes (1814-1815) in Les Sénats de la Maison de Savoie* cit., pp. 151-179; ID., *Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002 (Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, Serie II, 3).

¹⁶ Specificamente sulla Camera dei Conti negli Stati sabaudi cfr., per tutti: C. NANI, *I primi statuti sopra la Camera dei Conti nella Monarchia di Savoia*, Torino, Ermanno Loescher, 1881 [estratto da “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, serie II, t. XXXIV (1881)]; M. BOTTIN, *La Regia Camera de’ Conti de Turin et la rénovation féodale dans les États de la Maison de Savoie au XVIII^e siècle*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie* cit., pp. 181-196 (ora anche in ID., *Itinéraires croisés d’Histoire du droit* cit., pp. 517-526); B. DEMOTZ, *Une clé de la réussite d’une principauté aux XIII^e et XIV^e siècles: naissance et développement de la Chambre des comptes de Savoie*, in *La France des principautés. Les Chambres des Comptes aux XIV^e et XV^e siècles. Colloque tenu aux Archives départementales de l’Allier, à Moulins – Yseure, les 6, 7 et 8 avril 1995*, a cura di P. CONTAMINE e O. MATTÉONI, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 1996, pp. 17-26; I. SOFFIETTI, *Storia giuridica e storia economica: nuove fonti giudiziarie*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXXVII (2004), pp. 5-15; ID., *La giurisdizione della Camera dei Conti e le fonti del diritto nei secoli XVIII-XIX. Osservazioni*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie* cit., pp. 369-374.

¹⁷ Quali, per citarne solo una, i Consolati di Commercio, sulla cui evoluzione si rinvia, per tutti, a: G.S. PENE VIDARI, *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, XLIII-XLIV (1971-72), pp. 27-124; ID., *La juridiction commerciale à Nice au XIX^e siècle*, in *Nice au XIX^e siècle* cit., pp. 355-366; ID., *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal trono all’albero della libertà* cit., vol. cit., pp. 221-254 (edito anche in *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia – ius – studium, curantibus A. GARCÍA y GARCÍA-P. WEIMAR, Goldbach, Keip, 1995*, pp. 575-60); ID., *La juridiction commerciale en France et en Italie aux XVIII^e et XIX^e siècles*, in *Le droit commercial dans la société suisse du XIX^e siècle*, Fribourg, Éditions Universitaires, 1997, pp. 169-185. Cfr. Anche S. CERUTTI, *Giustizia e località a Torino in Età Moderna: una ricerca in corso*, in “Quaderni storici”, 89 (agosto 1995), pp. 445-486, e EAD., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003.

evidenti. Quello della ricerca di fenomeni imitativi di “modelli giuridici” ‘nazionali’ può tuttavia sembrare, in questo particolare caso, come si dirà¹⁸, un approccio ricostruttivo solo parzialmente efficace, dovendosi piuttosto prima di tutto guardare ai due “modelli giuridici”¹⁹ universali ed originari rappresentati da Chiesa e Impero: l’una, in particolare, con le sue articolate strutture per la “segnatura di grazia” ed il suo sperimentato sistema di gestione delle suppliche, l’altro che offriva agli sviluppi della dottrina, della legislazione principesca e della pratica soprattutto la disciplina delle *preces* all’Imperatore e dei *rescripta* del Codice giustiniano. Tenuti nel debito conto questi due paradigmi primari, le affinità riscontrate fra il Piemonte ed altre aree d’Europa sembrerebbero così dovute più che ad intenzionali fenomeni di mutazione fra sistemi radicalmente altri, a delle generali modalità evolutive fisiologicamente comuni alle monarchie d’Antico Regime²⁰, con particolare riferimento a quelle aventi radici feudali; al tempo stesso, non si può evitare di rilevare come anche questo particolare ambito dell’evoluzione istituzionale sabauda presenti, pur nelle proprie ridotte dimensioni geopolitiche e con gli elementi di discontinuità che a tratti lo caratterizzano, parallelismi, interazioni, consonanze con le esperienze della Francia e della Spagna, con i loro in parte diversi sistemi di governo per mezzo di consigli, l’uno, come è noto, di impianto strettamente centralistico, l’altro, come altrettanto noto, fortemente modellato anche sulla multiforme

¹⁸ Cfr. *infra*, pp. 94-100 e 288-290.

¹⁹ Il tema della circolazione dei modelli conosce da tempo, come è noto, una forte diffusione nell’ambito degli studi storico-giuridici in particolare per effetto dei lavori di Sylvain Soleil. Trattandosi di studi che si concentrano soprattutto sull’Età Contemporanea, ci si limiterà qui a citare il fondamentale S. SOLEIL, *Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVI^e-XIX^e siècle)*, préface de B. STIRN, Paris, IRJS éditions, 2014, ed inoltre, in una prospettiva tardomoderna, ID., *Glorifying and Exporting French Kingship: Political and Legal Models in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in *Majesty in Canada. Essays on the Role of Royalty*, ed. by C.M. COATES, Toronto, Dundurn Press, 2005, pp. 157-183.

²⁰ Intorno alla nozione di “Antico Regime” cfr., per tutti, P. COSTA, *L’antico regime: tradizione e rinnovamento*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero*, ottava appendice, *Diritto*, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 113-119.

me articolazione territoriale dei propri domini²¹.

A fronte della moltiplicazione di “Consigli di Stato” riscontrabile negli Stati sabaudi del Seicento, ed in parte riconfermata, come si dirà, da Vittorio Amedeo II nel 1680 e nel 1717²², il provvedimento di Carlo Emanuele III del 1749 menzionato in apertura di questo lavoro, che testualmente “stabilisce” il Consiglio di Stato e lo “unisce” al Consiglio dei Memoriali, lungi dal voler formalmente mirare alla creazione di un nuovo organo dell’amministrazione centrale, sembra quindi piuttosto inteso a ripristinare un’antica unità, venutasi col tempo ad incrinare in forza d’esigenze contingenti. La prassi dei Consigli di Stato ‘emergenziali’ riemergerà, tuttavia, sullo scorcio dell’Antico Regime, quando si tratterà di fronteggiare le ultimative sfide poste dall’avanzare delle truppe napoleoniche²³, e la dicotomia fra un consiglio del principe a vocazione essenzialmente giuridica ed un altro con funzioni di consulenza nelle materie di alta politica, si perpetuerà, nei primordi della Restaurazione, con l’istituzione del Consiglio di Conferenza²⁴.

Questo “Consiglio di Stato”, poi anche “dei Memoriali”, e finalmente “di Stato e dei Memoriali”, talora anche definito, come si è detto, “della Grande Cancelleria” o “Grande Cancelleria” *tout court*, è senza alcuna esitazione indicato dai suoi contemporanei come un corpo giudiziario, anzi come il primo fra i corpi giudiziari del Regno: una corte di giustizia rivestita, al pari dei Senati e della Camera dei Conti, di quella qualifica di “Magistrato” che negli Stati sabaudi era riservata, come è noto, agli organismi preposti all’esercizio di funzioni di giustizia in grado supremo.

Il “giacobino piemontese”²⁵ Ugo Vincenzo Botton di Castellamonte, in magistratura dal 1775²⁶, nel celebre affresco riassuntivo

²¹ Cfr. *infra*, cap. III, par. 2, e cap. IV, par. 1.

²² Cfr. *infra*, cap. IV, par. 1.

²³ Cfr. *infra*, cap. VI.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Si attinge all’espressione di G. VACCARINO, *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1989, 2 voll. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 13).

²⁶ Sul personaggio cfr., per tutti, ID., *Ugo Vincenzo Botton di Castellamonte. L’esperienza giacobina di un illuminista piemontese*, in “Bollettino storico-

degli ordinamenti piemontesi d’Antico Regime che apre la sua voce *Piémont* nel *Répertorie de jurisprudence* del Merlin, lo definisce “une espèce de cour d’équité”²⁷, e più o meno nello stesso periodo, in un’analoga prospettiva ricostruttiva, Il Denina ricorda che, avanti l’occupazione francese, negli “Stati di terraferma” del Re di Sardegna

“la magistrature était divisé en trois corps différens: le premier était le Conseil d’État ... supérieur en rang aux autres corps de magistrature ...”²⁸.

Intorno ed all’indomani della sua abrogazione del 1831, esso veniva ancora descritto come “un supremo tribunale di equità cui spettava l’importante ed alto ufficio di sottoporre ad esame le domande fatte al Re in materia di grazia e di giustizia, così civili come criminali”²⁹.

bibliografico piemontese”, LXIII (1965), pp. 161-202 (successivamente anche in *Id.*, *I giacobini piemontesi* cit., II, pp. 801-834).

²⁷ H.V. BOTTON DE CASTELLAMONTE, *Piémont*, in PH.-A. MERLIN, *Répertorie universel et raisonné de jurisprudence*, 5 éd., XXIII, Bruxelles, H. Tarlier Libraire-éditeur, 1827, p. 278.

²⁸ C. DENINA, *Tableau historique, statistique et moral de la Haute-Italie, et des Alpes qui l’entourent ...*, Paris, chez L. Fantin, 1805, pp. 219 e 222. Sul Denina, in generale e per ulteriore bibliografia, si rinvia, per tutti, a: G. FAGIOLI VERCELLONE, *Denina, Carlo Giovanni Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, CCCVIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1990, *ad vocem*; G. RICUPERATI, *Ipotesi su Carlo Denina storico e comparatista*, in “Rivista Storica Italiana”, 113 (2001), pp. 107-137; *Carlo Denina fra Berlino e Parigi (1782-1813). Giornata di studio, Torino, Accademia delle scienze, 30 novembre 2000*, a cura di M. CERRUTI e B. DANNA, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001; *Un piemontese in Europa. Carlo Denina (1731-1813)*, a cura di G. RICUPERATI e E. BORGHI, Bologna, Il Mulino, 2015.

²⁹ A. ZUCCAGNI ORLANDINI, *Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole ...*, III, *Continuazione della corografia fisica, storica e statistica degli Stati sardi italiani di terraferma*, Firenze, presso gli editori, 1839, p. 112. Alla vigilia dell’abrogazione, il Calendario Generale del 1831 usava analoghe espressioni: “un tribunale di equità il quale conosce delle domande che vengono rassegnate al Re in materia di grazia e di giustizia, sia civile, sia criminale, e così delle moratorie, delle restituzioni in tempo ed in intero, delle revisioni ecc.” (*Calendario generale pe’ Regii Stati pubblicato con autorità del Governo e con privilegio di S.S.R.M.*, anno VIII, Torino, dalla stamperia di Giuseppe Pomba, 1831, p. 210). Descrizione molto simile è quella impiegata a pochi anni di distanza in L. VIGNA-V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo pubblicato con autoriz-*

Il linguaggio dei provvedimenti sovrani cinque-seicenteschi e della documentazione archivistica segue lo stesso approccio, comprendendo Consiglio di Stato, Senati di Torino e di Nizza e Camera dei Conti nell’unitaria categoria dei “Magistrati di quà da’ Monti”³⁰: così, ad esempio, in una sua “dichiarazione” del 1579 Emanuele Filiberto si riferisce al “Consiglio di Stato residente presso la persona nostra” come ad uno dei suoi “Magistrati principali”³¹, e nel settembre del 1639 i principi tutori di Carlo Emanuele II Tommaso e Maurizio definiscono Consiglio di Stato, Senato di Piemonte e Camera dei Conti con la locuzione unitaria di “Magistrati”³².

Nel Settecento, poi, la qualifica è pacifica in tutti i lavori preparatori delle principali riforme legislative concernenti l’apparato centrale dello Stato: da quelli stessi concernenti il provvedimento di “riunione” del 1749 ai precedenti che predispongono di lungamano, a partire dall’avvento al potere di Vittorio Amedeo II, le riforme istituzionali di quel principe, ad altri ancora che intervengono successivamente sull’organo riorganizzato nel 1749, nonché in tutte le coeve riflessioni di carattere generale³³.

zazione del Governo, II, Torino, Tipografia dei fratelli Favale, 1841, voce *Cancellaria (Grande)*, p. 108 (“un tribunale di equità ...”).

³⁰ Cfr., ad es., Archivio di Stato di Torino (in seguito A.S.To), Corte, *Materie giuridiche in generale*, m. 1 d’addizione, fasc. 1, *Stato delli Magistrati di quà da’ Monti, cioè Consiglio di Stato, Senato, e Camera di Piemonte, e Senato di Nizza; cogli accrescimenti seguiti durante quello spazio di tempo in ciascuno dei medesimi Magistrati, ed i motivi, che gli hanno prodotti*, contenente documenti ricompresi fra il 1675 ed il 1684.

³¹ 1579, dicembre, 15, Torino, *Ordine del Duca Emanuel Filiberto, per cui si stabilisce la precedenza tra il Consiglio di Stato, li Senati e la Camera dei Conti*, copia conforme in data del 14 giugno 1602 in A.S.To, Corte, *Materie giuridiche, Senato di Piemonte*, m. 1, fasc. 5.

³² Provvedimento dei principi Tommaso e Maurizio del 25 settembre 1639 che impone al Consiglio di Stato, al Senato di Piemonte ed alla Camera dei Conti, contro un precedente ordine di trasferimento ad Asti, di rimanere a Torino, edito, con il titolo di *Ordine al Consiglio di Stato, al Senato ed alla Camera di qua da’ monti di continuare la loro residenza nella Città di Torino*, in F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia in continuazione a quella del senatore Borelli ...*, t. III, parte I, Torino, dai tipi degli editori Davico e Picco, 1826, pp. 31-32.

³³ Cfr. *infra*, capp. IV e V.

Il Consiglio di Stato/dei Memoriali è considerato dunque dai suoi contemporanei, se non altro sul piano formale, il primo fra i Magistrati dello Stato, come manifestano in modo eloquente i regolamenti cerimoniali, che fin dalla metà del Cinquecento gli riconoscono la precedenza su Senati e Camera dei Conti³⁴. La sistematica delle più importanti raccolte private di legislazione dell’Antico Regime e dell’età della Restaurazione segue d’altra parte il medesimo ordine, collocando costantemente la materia concernente il “Consiglio di Stato” in apertura delle pagine dedicate all’ordinamento giudiziario³⁵, e così pure i calendari e gli annuari della prima Restaurazione³⁶.

Analogo approccio sistematico si riscontra nelle diverse redazioni della consolidazione settecentesca delle “Regie Costituzioni”, sia in quella del 1723, che dedica all’organo un apposito titolo del libro concernente l’ordinamento giudiziario, prima dei titoli relativi a Senati e Camera dei Conti, sia in quelle del 1729 e 1770, che al Consiglio dei Memoriali fanno riferimento solo implicitamente, in quanto parte della Grande Cancelleria, ma rispettando implicita-

³⁴ Cfr. *infra*, pp. 126 e 242.

³⁵ Cfr., in particolare, DUBOIN, *op. cit.*, t. cit., parte cit., e G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de’ Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de’ Magistrati di qua da Monti, Raccolti d’ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista ...*, Torino, per Bartolomeo Zappata, 1681, pp. 411-465. Sulla raccolta del Borelli, anche per ulteriore bibliografia, mi permetto di rinviare al mio Borelli, *Giovanni Battista (Giambattista)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI- E. CORTESE-A. MATTONE-M.N. MILETTI, I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 303-304. Sulla figura e sull’opera del Duboin vedasi, invece, per tutti, V. GIGLIOTTI, *Duboin, Felice Amato*, ivi, pp. 786-787.

³⁶ Cfr., ad esempio, *Il corso delle stelle osservato dal pronostico moderno Palmaverde, almanacco piemontese ... per l’anno 1820 ...*, Torino, dalla Tipografia di Carlo Fontana, [1820], pp. 217-218. Sul *Palmaverde* ed altre analoghe pubblicazioni cfr. D. BALANI, *Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LXXVI (1978), p. 192; ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO, *La città raccontata. Torino e le sue guide tra Settecento e Novecento*, a cura di R. ROCCIA e C. ROGGERO BARDELLI, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1997; R. ROCCIA, *Sotto i portici di piazza Castello: G.G. Reycond libraio-editore di guide di Torino 1815-1834, in Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1987, pp. 59-80; L. BRAIDA, *Le guide del tempo. Produzione, contenuti e forme degli almanacchi piemontesi nel Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1989 (Biblioteca di Storia italiana recente, Nuova Serie, XXII).

mente il medesimo ordine di collocazione³⁷.

La preminenza dell’organo rappresentava d’altra parte la conseguenza naturale di due aspetti, fra loro intimamente connessi, uno oggettivo, l’altro soggettivo.

Da un punto di vista oggettivo, essa scaturiva dalla sua preposizione al processo di formazione di atti che, a differenza di quelli di competenza delle altre Magistrature Supreme, si configuravano formalmente come di esclusiva ed immediata pertinenza sovrana: nell’assetto consolidato a far tempo dall’assunzione del governo da parte di Vittorio Amedeo II – ma precedenti diversi modi di procedere sembrano comunque essenzialmente da imputarsi ad abusi invalsi nella pratica – il Consiglio presta infatti la propria principale opera nella fase di preparazione di provvedimenti – spesso genericamente individuati con il nome tradizionale di “rescritti”, formalmente, di norma, da qualificarsi tecnicamente come “Biglietti” o “Lettere Patenti”³⁸ – che promanano direttamente dal sovrano, e che sono da questi personalmente sottoscritti nel fondamentale momento della “firma”. Il Consiglio coopera tramite una attività di studio, di informazione e di consulenza alla determinazione dei contenuti di questi atti e, attraverso una propria Segreteria, ne cura, sotto la sovrintendenza del Gran Cancelliere, la formazione estrinseca.

Dal punto di vista soggettivo, la preminenza del Consiglio di Stato/dei Memoriali deriva invece dal suo strettissimo legame con il Gran Cancelliere, il più eminente, come è noto, dei funzionari dello Stato, ministro della giustizia in uno Stato che rimane sino alla sua fine – almeno nei presupposti ideali, ma non senza conseguenze pratiche rilevanti della quali l’intera storia del Consiglio dei Memoriali è espressione – *État de justice*³⁹. Quasi un *alter ego* del

³⁷ Cfr., *infra*, capp. IV e V.

³⁸ Su questa distinzione cfr., per tutti, SOFFIETTI-MONTANARI, *op. cit.*, pp. 67-70.

³⁹ Sullo “Stato di giustizia”, “di giurisdizione” o “giurisdizionale” cfr., nell’ampissimo quadro della produzione storiografica in materia: P. COSTA, *Jurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969 (Università di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1), rist. inalterata Milano, Giuffrè, 2002 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 62); P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Bari, Gius. Laterza e figli, 2017 (Biblioteca Universale Laterza, 671), pp. 127-201; M. FIORA-

sovrano in quegli affari giustizia dal cui buon esito dipende, *toties quoties*, il suo conformarsi al “modello del buon principe cristiano”⁴⁰, il Gran Cancelliere è “chef de tous les corps souverains ...”⁴¹, con diritto di intromissione in funzione di presidente in tutti i Magistrati dello Stato, l’“œil du prince, par lequel il regard la face de son État ... son oreille, par laquelle il entend les plaintes de ses sujets ... sa langue, qui déclare sa volonté et prononce les oracles de ses édits”⁴², per usare le efficaci e note espressioni del Guichenon.

VANTI, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, contributi di P. CAPPELLINI, G. CAZZETTA, P. COSTA, M. FIORAVANTI, P. GROSSI, S. MANNONI, L. MANNORI, M. SBRICCOLI, B. SORDI, Bari, Editori Laterza, 2002, pp. 8-15; L. MANNORI-B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, ivi, pp. 36-74; ID., *Storia del diritto amministrativo*, Bari, Laterza, 2006 (Manuali Laterza, 142), pp. 36-71; L. MANNORI, *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di R. ROMANELLI, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 46-53; ID. *L'amministrazione degli antichi Stati*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero* cit., vol. cit., pp. 189-196; ID., *Giudicare e amministrare: preistoria e genesi di un dualismo istituzionale*, in *Tavolarotonda 1. Conversazioni di Storia delle istituzioni politiche e giuridiche dell'Europa mediterranea*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 119-142; J. BARBEY, *Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI*, Paris, Fayard, 1992, pp. 165-187; D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004, in particolare alle pp. 33-53; N. PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2007 (Dialectica, diritto e processo, 3), pp. 81-103; J. KRYNEN, *L'État de justice (France, XIII^e-XX^e siècle)*, I, *L'idéologie de la magistrature ancienne*, Paris, Gallimard, 2009; *Le Roi fontaine de justice. Pouvoir justicier et pouvoir royal au Moyen Âge et à la Renaissance*, éd. par S. MENEGALDO-B. RIBÉMONT, Paris, Klincksieck, 2012; tutti con l'ulteriore bibliografia citata. Si vedano pure, con riferimento ad un ambito più specifico, le considerazioni di M. MECCARELLI, *Sovranità e tutela dei diritti nelle società multiculturali: riflessioni storico-giuridiche intorno ai limiti di un binomio moderno*, in *La costruzione del pensiero e delle strategie interculturali*, a cura di F. STARA, Lecce, Pensa MultiMedia Editore, 2014, pp. 105-106.

⁴⁰ Sul tema cfr., specificamente, D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli specula principum fra Medioevo e prima Età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di V.I. COMPARATO, I, Firenze, Olschki, 1987, pp. 103-122, con la bibliografia citata.

⁴¹ S. GUICHENON, *Historie généalogique de la Royale Maison de Savoie ...*, Lyon, chez Guillaume Barbier, 1660 (rist. an. Roanne, Éditions Horvath, 1976), p. 116.

⁴² *Ibidem*.

Preposto con funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo ad ogni materia implicante più o meno direttamente un atto di esercizio della *iurisdictio* sovrana (comprese la nomina dei giudici e l’abilitazione dei notai)⁴³, il Gran Cancelliere è anche il primo dei consiglieri del principe, ricapitolando nelle proprie mansioni di giurista al continuativo servizio di un sovrano che giurista non è⁴⁴ la duplice prospettiva medievale del *consilium* vassallitico e del *consilium sapientis*⁴⁵.

Consulente principale del suo signore per la corrispondenza sostanziale a giustizia del contenuto dei provvedimenti che questi assume, il Gran Cancelliere è anche, come è noto, il funzionario direttamente preposto alla loro corretta formazione estrinseca, ed il primo garante della loro autenticità: il primo responsabile, dunque, della ‘bontà’ complessiva di ogni singolo provvedimento del sovrano, sotto il triplice profilo dei contenuti, della forma e della provenienza. Nell’esercizio di queste importantissime funzioni egli è assistito, come da un ufficio di gabinetto, dal Consiglio dei Memoriali, unico dei Magistrati Supremi dei quali è “capo” le cui riunioni egli regolarmente presiede⁴⁶.

Il Consiglio di Stato/dei Memoriali, gode, come per luce riflessa, della primazia istituzionale del Gran Cancelliere, configurandosi, in sostanza, come un collegio di giuristi polivalenti di supporto al relativo ufficio (l’ufficio, appunto, della “Grande Cancelleria”). Come il Gran Cancelliere, nell’amplissima latitudine delle proprie mansioni, dispensa i propri servigi negli ambiti più diversi dell’esercizio delle prerogative sovrane – dalla legislazione alla diplomazia, dalla censura sulla stampa agli affari ecclesiastici, dalle congregazioni di carità alla protezione degli indigenti, alla sanità pubblica, all’Università ed altro ancora⁴⁷ –, così il Consiglio dei Memoriali rispecchia una analoga polifunzionalità, potendo esso

⁴³ Cfr. *infra*, pp. 180, 195-196, 200, 233.

⁴⁴ Per un’ampia disamina dell’assunto “Le roi n’est pas juriste” e delle sue conseguenze cfr. l’apposito capitolo in KRYNEN, *op. cit.*, pp. 39-61.

⁴⁵ Cfr. *infra*, pp. 194-195.

⁴⁶ “Chef né de tous le tribunaux, et pouvant les présider tous, il n’assistait ordinairement qu’aux séances du Conseil d’État” (BOTTON DE CASTELLAMONTE, *op. cit.*, p. cit.).

⁴⁷ Cfr. *infra*, pp. 195-196.

stesso “in corpo”, o in alcune delle sue componenti, essere applicato a particolari mansioni in ciascuno di questi assai diversi ambiti di competenza, ivi compresi, come si vedrà, la consulenza legislativa e, in casi speciali e/o eccezionali, l’esercizio delegato di funzioni di giurisdizione contenziosa⁴⁸.

Parte del “corpo del Gran Cancelliere”, come reiteratamente affermato dai contemporanei in significativo parallelo alla nota e più ricorrente metafora del “corpo del principe”⁴⁹, il Consiglio deriva dunque dal proprio “capo” la propria posizione di preminenza. Si tratta, peraltro, di una preminenza del tutto derivata, non originaria né autonoma, al punto che, nei non rari periodi di vacanza della carica di Gran Cancelliere, o di assenza o impedimento di questi, il cerimoniale reiteratamente diffida il Consiglio dal partecipare ufficialmente alle pubbliche funzioni⁵⁰.

Seguendo la stessa logica, di norma, quanto meno nel Settecento è il Gran Cancelliere che tiene i rapporti del Consiglio con il Re: in ogni singolo affare il Consiglio riferisce al Gran Cancelliere, ed il Gran Cancelliere, a sua volta, riferisce al Re, raccogliendone le determinazioni in un apposito “decreto”, che si tradurrà a sua volta, all’esito del relativo processo di redazione ed autenticazione, in un provvedimento sottoscritto personalmente dal sovrano⁵¹. Lo stesso sistema di comunicazione indiretta tramite il Gran Cancelliere è normalmente impiegato quando il Re debba fare qualche comunicazione al Consiglio, o quando il Consiglio abbia da rivolgergli qualcuna delle sue non rare “rappresentanze”.

⁴⁸ Cfr. *infra*, pp. 123, 124, 132-135, 139, 225-227, 244-255.

⁴⁹ Sulla quale si rinvia essenzialmente a E. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, Princeton University Press, 1957, ed. it. *I due corpi del Re*, Torino, Einaudi, 1989 (cfr. anche ID., *I misteri dello Stato*, a cura di G. SOLLA, Genova-Milano, Marietti, 2005, pp. 187 *ad finem*). Per una declinazione sui lineamenti della monarchia francese: J. BARBEY, *La fonction royale. Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terre-verteille*, préface de M. BOULET-SAUTEL, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1983, pp.157-268.

⁵⁰ Cfr. *infra*, cap. V, par. 3.

⁵¹ Lo schema può peraltro subire variazioni, implicanti un maggior contatto di membri del Consiglio con il Re, quando, per vacanza della carica, o assenza o impedimento del Gran Cancelliere, le relative funzioni debbano essere esercitate, a seconda dei casi, da Guardasigilli, Reggente la Grande Cancelleria, Primo Referendario o Primo Consigliere di Stato.

Il Consiglio ha, peraltro, anche un proprio particolare legame di ‘familiarità’ con il monarca, perché uno dei suoi membri – dal secondo Settecento, secondo un sistema ebdomadario di turnazione, il “Referendario di settimana” – risiede in permanenza presso la corte per il ritiro delle suppliche che i sudditi intendano presentare personalmente al sovrano, anziché al Gran Cancelliere (che ha comunque anch’esso l’obbligo di tenere all’uopo apposite udienze settimanali, cui uno di essi si dice adempisse nel ’500 la mattina, “mentre forniva di vestirsi e pettinarsi”)⁵²: pratica tipicamente paternalistica, attestata oltre al resto come ampiamente in uso nella Francia di Luigi XIV⁵³, presumibile residuo delle più generiche prerogative di accesso diretto dei sudditi al sovrano per fini di giustizia del periodo medievale.

Il nostro Consiglio, come si è accennato, si ricollega al *Consilium cum domino* medievale, ed assume una propria specifica, ed in parte perdurante configurazione, per effetto delle grandi riforme strutturali di Emanuele Filiberto, nelle quali il “Consiglio di Stato” assume almeno idealmente la rilevanza d’un collegio indistintamente investito di funzioni di consulenza per ogni atto di rilievo del principe, tanto in materia legislativa quanto giudiziaria e politica nel senso più lato. La funzione giudiziaria del Consiglio era però venuta in progresso di tempo a qualificarsi come l’unica regolarmente e continuativamente esercitata, mentre quelle in ambito legislativo e politico avevano subito una serie di appannamenti pratici ed istituzionali, variamente attestati nella documentazione coeva. La dimensione di organo “di giustizia” dell’originario Consiglio di Stato si era così venuta ulteriormente ad accentuare.

Già la riorganizzazione del Consiglio di Emanuele Filiberto, peraltro, come a suo tempo sottolineato da Corrado Pecorella⁵⁴, si era fortemente caratterizzata in senso giurisdizionale, basandosi essenzialmente su uno scorporo dalle mansioni dell’antico *consilium principis* di pressoché tutte le sue preesistenti funzioni di giurisdizione contenziosa ordinaria, che erano state più compiutamente devolute, ai fini di un loro autonomo esercizio *secundum legem*, ai

⁵² E. RICOTTI, *Storia della monarchia piemontese*, II, Firenze, G. Bàrbera, 1861, p. 419.

⁵³ Sul punto cfr., per tutti, KRYNEN, *op. cit.*, p. 27.

⁵⁴ Cfr. *infra*, cap. II, par. 6.

Senati (ed alla Camera dei Conti nelle materie di specifica competenza di quest’ultima): erano restate così di competenza del Consiglio di Stato le sole richieste di giustizia indirizzate direttamente al sovrano, sulle quali questi doveva provvedere con una propria personale decisione perché implicanti atti (straordinari) di deroga, innovazione, concessione o dispensa rispetto al quadro normativo vigente, che inevitabilmente richiedevano un diretto ed immediato coinvolgimento del principe.

Pur nella consapevolezza dei rilievi critici che sono stati autorevolmente mossi⁵⁵ alla dicotomia usualmente impiegata dalla storiografia francese per distinguere fra “giustizia delegata” e “giustizia ritenuta” negli ordinamenti d’Antico Regime⁵⁶, ed osservando

⁵⁵ J. KRYNEN, “*Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi?*”, in *Excerptiones iuris. Studies in Honor of André Gouron*, edited by B. DURAND and L. MAYALI, Berkely, Robbins Collection Publications, 2000, pp. 353-366; ID., “*Réflexions sur la justice dite retenue*”, in *Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation: Villes, Finances, État. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière*, textes réunis par C. LEVELEUX-TEXEIRA-A. ROUSSELET-PIMONT-P. BONIN-F. GARNIER, Paris, Éditions Panthéon Assas-Paris 2, 2010, pp. 523-531.

⁵⁶ Circa il binomio “giustizia delegata”/“giustizia ritenuta” vedansi, per tutti ed ulteriore bibliografia, KRYNEN, *op. cit.*; ID., “*Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi?*” *cit.*; ID., *L’État de justice* *cit.*, pp. 24-31; PICARDI, *op. cit.*, pp. 117-121; M. MARION, *Dictionnaire des institutions de la France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Paris, Picard, 1923 (rist. an. Paris, Éditions A. et J. Picard, 1984), pp. 120-122 e 329-331; J.-L. MESTRE, *Introduction historique au droit administratif français*, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, pp. 92-95; A. LEBIGRE, *La justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France*, Paris, Albin Michel, 1988, pp. 48-57; M. COTTRET, *Évocation*, in *Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France XVI^e-XVIII^e siècles*, sous la direction de L. BÉLY, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 525-526; A. LANGUI, *Lettres de cachet*, *ivi*, pp. 730-731; ID., *Lettres de grâce, lettres de justice*, *ivi*, p. 732; B. DURAND, *Royal Power and its Legal Instruments in France, 1500-1800*, in *Legislation and justice*, edited by A. PADOA SCHIOPPA, Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 307-308; J.-M. CARBASSE-G. LEYTE-S. SOLEIL, *La Monarchie française du milieu du XVI^e siècle à 1715. L’esprit des institutions*, Liège, Sedes, 2000, pp. 120-121 e 207-215; F. SAINT-BONNET- Y. SASSIER, *Histoire des institutions avant 1789*, Paris, Montchrestien, 2004, pp. 370-373; H. LEUWERS, *La justice dans la France moderne. Du roi de justice à la justice de la nation*, Paris, Ellipses, 2010, pp. 9-62; J.-P. ROYER- J.-P. JEAN- B. DURAND- N. DERASSE- B. DUBOIS, *Histoire de la Justice en France du XVIII^e à nos jours*, 4^{me} éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2010, pp. 47-102; K. WEIDENFELD, *Historie du Droit administratif. Du XIV^e siècle à nos jours*, Paris, Economica, 2010, pp. 19-

altresì che il Consiglio di Stato sabauda poteva esercitare eccezionalmente – ed esercitò talora⁵⁷ – anche funzioni delegate di giurisdizione contenziosa (che rappresentarono anzi uno dei punti critici affrontati al momento della riorganizzazione del 1749 per la loro contrarietà a principi di naturalità e originarietà del giudice, non positivizzati, come è noto, ma evidentemente presenti al mondo della cultura giuridica anche in area subalpina)⁵⁸, non sembra dubbio che le prerogative di giustizia del Consiglio di Stato sabauda siano state individuate, sin dal momento del riordinamento filibertino, proprio nel complesso di una “giustizia ritenuta” immediatamente e direttamente dal principe.

Il Consiglio supportava, in particolare, l’esercizio da parte del sovrano di una giurisdizione “graziosa”, riconducibile alla comune accezione canonistica della nozione⁵⁹; di una “iurisdictio equitatis statuendi dispensandi et gratias faciendi”⁶⁰ che si svolgeva nor-

48; A. WIJFFELS, *Late-Medieval and Early Modern France*, in *European Supreme Courts* cit., pp. 66-67; D. SALLES, *Endoscopie d’un privilège: le commitimus dans l’ancien droit*, in “Revue historique de droit français et étranger”, 2014/3, pp. 357-410; ID., *Louis XIV et la codification des évocations de justice*, ivi, 2017/22, pp. 213-242.

⁵⁷ Cfr. *infra*, pp. 124 e 132.

⁵⁸ Cfr. *infra*, cap. V, par. 4.

⁵⁹ Sulla quale cfr., per tutti, R. NAZ, *Jurisdiction gracieuse*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1957, coll. 283-290; P. G. MARCUZZI, *Distinzione della “potestas regiminis” in legislativa, esecutiva e giudiziaria*, in “Salesianum”, XLIII (1981), pp. 275-303; E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano, Giuffrè, 1997 (Pontificio Ateneo della Santa Croce, Monografie giuridiche, 12); J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2003 (ivi, 24); ID., *La concessione di grazie attraverso i rescritti*, in “Ius Ecclesiae”, 6 (1994), pp. 237-257; I. ZUANAZZI, *Praevis ut proxis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005 (Università di Torino, Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche, serie V, memoria XXIX), *passim*; F. KOLFHAUS, *Potestad graciosa*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VI, Pamplona, 2012, *ad vocem*; U. RHODE, *Gracia (acto administrativo)*, ivi, IV, *ad vocem*. Per uno specifico trattato settecentesco vedasi F. DUCASSE, *La pratique de la juridiction ecclésiastique, volontaire, gracieuse et contentieuse, fondée sur le droit commun et sur le droit particulier du Royaume ...*, 4^{me} éd., Toulouse, aux dépens du sr. Caranove, 1717.

⁶⁰ G. BOLOGNETTI, *In eam Pandectarum partem quam Primam Digesti Veteris vocant commentariorum seu repetitionum pars prima*, Venetiis, apud Joannem Variscum, 1572, fol. 92v. [cfr. anche ivi, fol. 105v., per la definizione di *iurisdic-*

malmente fuori dal contraddittorio fra portatori di contrapposti interessi e sulla base di una cognizione sommaria, in funzione dell’emanazione di atti che implicavano di regola la rimozione di un vincolo normativo positivizzato: di una giurisdizione, dunque, di per sé stessa tendenzialmente non contenziosa, partecipante in misura rilevante dei caratteri oggi comunemente riconosciuti alla volontaria giurisdizione, e che si colloca sicuramente entro il percorso storico di formazione delle relative pratiche. Ciò è particolarmente evidente in quelle procedure, tipiche della competenza del Consiglio, volte ad ottenere autorizzazioni al compimento di atti giuridici non consentiti dal diritto vigente se non in presenza di circostanze che devono essere oggetto caso per caso di una valutazione discrezionale rimessa al titolare della suprema autorità: atti di disposizione di doti o fondi dotali, vendita di beni appartenenti a persone *alieni iuris*, istituzione o scorporo di fedecommissi, mantenimento della vedova passata a nuove nozze nella potestà tutoria sui figli di primo letto, cessione dei beni “salva onestà” e molto altro ancora. La vicenda del Consiglio di Stato e dei Memoriali ben può quindi inserirsi, oltre al resto, in una riflessione sulla storia della volontaria giurisdizione⁶¹.

Per il suo legame con il Gran Cancelliere, prima carica dello Stato, e per questa sua funzionalità ad atti di giurisdizione esclusivamente riservati al sovrano, il Consiglio era dunque considerato,

tio gratiosa come “iurisdiction dispensandi” o (fol. 159r.) “dispensativa”. Su questa definizione, implicante per la *iurisdiction gratiosa* “somewhat broader than equitable jurisdiction, as it also encompassed pardons”, ed il suo contesto di riferimento, cfr., specificamente, G. ROSSI, *Deconstructing Jurisdiction: The Adventures of a Legal Category in the Hands of the Humanist Jurist*, in *Reassessing Legal Humanism and its Claims*. Petere Fontes?, edited by P.J. DU PLESSIS and J.W. CAIRNS, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016, pp. 79-81 e n. 98. Su Giovanni Bolognetti si rinvia, per tutti, specificamente a M. PIGNATA, *Dominium e possessio tra ius e factum. La Lectura di Giovanni Bolognetti*, Napoli, Jovene, 2007 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza – Seconda Università degli Studi di Napoli, sezione monografie, XXXI), e EAD., *Bolognetti, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 277-278.

⁶¹ Sull’argomento cfr., specificamente, C. PECORELLA, *Volontaria giurisdizione: gli inizi di una riflessione*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXII (1989), pp. 5-14 [poi anche in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 1990 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 30), pp. 559-568, e in ID., *Studi e ricerche di Storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 531-539].

come aveva notato il Denina⁶², il primo fra i Magistrati Supremi, “un Magistrato di preminenza superiore all’istesso Senato”, come scriveva, sul finire del ’600, uno dei giudici più importanti degli Stati sabaudi⁶³.

E tuttavia, malgrado la primazia ad esso pacificamente riconosciuta dai contemporanei, al Consiglio di Stato e/o dei Memoriali la storiografia, giuridica e non, ha sempre dedicato un’attenzione scarsissima, concentrata comunque, nei suoi rari episodi di manifestazione, sulle prerogative politiche – spesso modeste e come tali sottolineate – dell’organo, con pochi e minimali accenni a quelle giurisdizionali, che rappresentarono invece continuativamente, lungo l’arco di circa tre secoli, l’oggetto principale dell’azione quotidiana di quel consesso. Una riflessione ‘mirata’ sul Consiglio di Stato e dei Memoriali degli Stati sabaudi sembra pertanto poter offrire un qualche contributo alla produzione storiografica sulle supreme corti di giustizia dell’Antico Regime – perché del novero di esse era considerato tale Consiglio nel contesto coevo – ancorché in un ambito marginale rispetto al nucleo centrale di quella ormai vasta ed autorevole produzione, sinora soprattutto comprensibilmente focalizzata su altri aspetti del fenomeno, *in primis*, come è noto, quello della giurisdizione contenziosa e quello, ad esso connesso, della funzione nomopoietica dei “Grandi Tribunali”⁶⁴.

⁶² Cfr. *supra*, p. 12.

⁶³ Cfr. *infra*, n., p. 41.

⁶⁴ Nel vasto quadro storiografico di riferimento, limitandosi all’Italia, e richiamato in relazione agli Stati sabaudi quanto citato *supra*, n. 15, si segnalano essenzialmente, anche per ulteriore bibliografia: G. GORLA, *Per la storia del potere dei giudici in Italia fra il secolo XVI e i secoli XIX-XX fino alla cessazione dello Statuto albertino: alcune tracce*, in “Quaderni de Il Foro italiano”, LXXXXI (1966), pp. 94-103; ID., *L’origine e l’autorità delle raccolte di giurisprudenza*, in “Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi”, XLIV-1 (1970), pp. 4-23; ID., *I tribunali Supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori dell’unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto*, I, Firenze, Olschki, 1977, pp. 447-532; L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967 (Pubblicazioni dell’Istituto di Filosofia del diritto dell’Università di Roma, terza Serie, II), rist. inalterata, Milano, Giuffrè, 1975; *Grandi Tribunali e Rote nell’Italia di Antico Regime*, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano, Giuffrè, 1993 (Università di Macerata,

Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Atti di Convegni, 4); M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino 1989; ID., *Tribunali italiani d'antico regime*, in *Tavolarotonda* cit., pp. 11-23; ID., *I grandi tribunali*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero* cit., vol. cit., pp. 121-128; ID., *Italy from Medieval Times to 1800*, in *European Legal Courts* cit., pp. 38-51; R. SAVELLI, *Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statali in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna, Il Mulino, 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39), pp. 397-421; U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, I, Milano, Giuffrè, 1972 (Ius nostrum, Studi e Testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 17-1); ID., *Senato (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1151-1164; ID., *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia. Il Senato nel Medioevo e nella prima Età Moderna*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, pp. 355-452; ID., *Laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam Deus tra teologia e diritto*, in "Rivista di diritto processuale", 64/1 (2009), pp. 103-128; G. VALLONE, *Le "Decisiones" di Matteo d'Afflito*, Lecce, Milella, 1988; G.P. MASSETTO, *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in "Archivio storico lombardo", CXVI (1990), pp.75-112; S. SERANGELI, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae. Corso di lezioni*, I, Torino, Giappichelli, 1992, e II, Torino, Giappichelli, 1994; M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. de Franchis*, Napoli, Jovene, 1995 (Storia e Diritto, Studi, 37); ID., *Stylus Judicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in Età Moderna*, Napoli, Jovene, 1998 (ivi, 41); C.E. TAVILLA, *L'amministrazione della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXXI (1998), pp. 177-236; ID., *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè, 2000 (Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Nuova serie, 50); ID., *La favola dei centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano, Giuffrè, 2002 (ivi, 62); M. TITA, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli, Jovene, 2000 (Storia e diritto, Studi, 45); A. WIFFELS, *European Legal History and the Diversity of Supreme Judicatures*, in *European Supreme Courts* cit., pp. 14-37; A.M. MONTI, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè, 2003 (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, 32); EAD., *I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2001 (ivi, 28); EAD., *Représentation et réalité de la justice: l'État de Milan aux XVI^e-XVII^e siècles*, in *Réalités et représentations de la justice dans l'Europe des XVI^e et XVII^e siècles*, sous la dir. de V. LEMONNIER-LESAGE et M. ROIG MIRANDA, Nancy, Université de Lorraine, 2012 (Groupe XVI^e et XVII^e siècles en Europe, 17), pp. 153-171; EAD., *Il Senato di Milano e l'interpretazione del diritto principesco. Qualche osservazione a mar-*

L’accennato disinteresse della storiografia per il Consiglio di Stato e dei Memoriali non è peraltro da imputarsi a scarsità di fonti: presso le “Sezioni riunite” dell’Archivio di Stato di Torino, nel fondo “Consiglio dei Memoriali, poi Consiglio di Stato e dei Memoriali”, oltre 250 registri di relazioni documentano, insieme a molto altro materiale, le attività del Consiglio fra il 1720 ed il 1791⁶⁵, ed un’analogha abbondanza di documentazione è disponibile per il periodo 1814-1831⁶⁶. Ulteriore materiale si conserva, sempre presso le suddette Sezioni, nel fondo “Gran Cancelleria”⁶⁷.

Numerosi altri documenti – dei quali non pochi, come si vedrà, di una certa importanza – sono disponibili, sempre presso il medesimo Archivio, non soltanto per il secolo XVIII e per l’età della Restaurazione, ma anche per i secoli precedenti, nel fondo “Materie Giuridiche” dell’Archivio di Corte, in particolare sotto le categorie “Consiglio di Stato”, “Gran Cancelleria”, “Regie Costituzioni”, “Senato di Piemonte”, oltre che, sparsamente, in altri fon-

gine, in Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici. Convegno Como, 17-18 novembre 2006, a cura di C. STORTI STORCHI, Napoli, Jovene, 2010 (Società Italiana di Storia del diritto, 2), pp. 324-340; A. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV*, Milano, Giuffrè, 2001 (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del diritto italiano, 26); F. DI CHIARA, *Le decisiones dei Supremi Tribunali del Regnum Siciliae. Fonti di un diritto “siciliano barocco”*, in <http://www.enbach.eu/content/le-decisiones-dei-supremi-tribunali-del-regnum-siciliae-fonti-di-un-diritto-siciliano>; *Le Supreme Corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. MASTROBERTI e S. VINCI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015 (Ius Regni, Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo diretta da F. MASTROBERTI e G. PACE GRAVINA, 1).

Per un riferimento all’imprescindibile quadro costituito dalle *Cours de Parlement* francesi, stante la vastissima bibliografia esistente, ci si limita a rinviare al repertorio in <http://bibliparl.huma-num.fr/bibliographie/biblio>.

⁶⁵ A.S.To, Camerale, *Consiglio dei Memoriali, poi Consiglio di Stato e dei Memoriali*. Su questo fondo e su quelli ad esso ricollegabili, cfr., specificamente, A. LANGE, *Coordinamento degli archivi del governo sardo divisi tra Torino e Roma*, dattiloscritto del 1965 custodito ivi, Sala inventari. Cfr. pure I. MASSABÒ RICCI, *Archivio di Stato di Torino*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1994, pp. 472-473 e 524-525.

⁶⁶ A.S.To, Camerale, *Consiglio di Stato-Restaurazione*.

⁶⁷ Ivi, *Gran Cancelleria*. Per un inventario ragionato del fondo, cfr. L. GENTILE, *Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Fondo Gran Cancelleria. Inventario dei registri*, Torino, s.e., 2005.

di⁶⁸. Non si tratta, tuttavia, come per il Sette-Ottocento, della sistematica documentazione delle attività quotidiane dell’organo, ma soprattutto di riflessioni generali su di esso nella prospettiva di varie riforme legislative – realizzate o non realizzate – nel periodo 1559-1830.

L’abbondante documentazione conservatasi attesta anzitutto di una mole di lavoro enorme svolto in seno a quest’organo di vertice dell’apparato dello Stato, chiaramente percepita come tale dai contemporanei: nel 1733, malgrado il notevole sfrondamento operato con le prime riforme del Consiglio volute da Vittorio Amedeo II, che avevano svincolato da ogni necessità di ricorso all’“equità paterna” del sovrano, e quindi all’organo, un notevole numero dei rimedi soliti ad essere trattati nel seno di esso⁶⁹, uno dei suoi tre membri in servizio attivo quantificava nella ragguardevole cifra di 1762 il numero delle pratiche annuali individualmente smaltite⁷⁰, e circa trentacinque anni dopo (1768) un qualificato osservatore straniero descriveva il complesso delle pratiche oggetto delle attività dell’organo come una “farragine immensa”⁷¹.

Il disinteresse per il Consiglio di Stato e dei Memoriali, che non è dunque da attribuirsi a povertà di fonti, si riscontra già nel primo contributo ‘specialistico’ sulla storia della magistratura piemontese: *le Cariche del Piemonte e Paesi uniti*, edito nel 1798 dal magistrato

⁶⁸ Tali ulteriori altri fondi e documenti saranno volta a volta segnalati nel corso della trattazione. Pare necessario in ogni caso evidenziare sin da ora che alcuni faldoni della sezione di Corte dell’Archivio di Stato di Torino si trovano dal 4 luglio 2017 in condizioni di inaccessibilità agli studiosi, senza previsioni di un termine di cessazione, il tutto come comunicato sul relativo sito ufficiale: <http://archiviostatotorino.beniculturali.it/Site/images/allegatinews/mazzi%20esclusi%20sale%2012%20a%2014%20e%2031%20a%2035%20pag%2020.pdf>).

⁶⁹ Cfr. *infra*, cap. IV, par. 7.

⁷⁰ Cfr. *infra*, p. 224.

⁷¹ L’espressione, del 1768, è del residente veneto a Torino Francesco Hiarca, come cit. in A. MERLOTTI, *Il silenzio e il servizio. Le «Epoche principali della vita» di Vincenzo Sebastiano Beraudo di Pralormo*, Torino, Silvio Zamorani Editore, 2003 (Università degli Studi di Torino, Laboratorio di Studi storici sul Piemonte e gli Stati sabaudi, *Le carte ritrovate*, 1), p. 90. Sul tema delle relazioni sulla corte di Torino degli ambasciatori veneti cfr., fra gli altri, lo specifico: J.-P. PANTALACCI, *Le regard des ambassadeurs vénitiens sur les États de Savoie XVII^e-XVIII^e siècles*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie* cit., pp. 3-12.

piemontese Pietro Gaetano Galli della Loggia⁷².

Il lavoro del Galli della Loggia, che fu, oltre al resto, membro di quello stesso consesso dal 1759 al 1766⁷³, si occupa in dettaglio della Grande Cancelleria⁷⁴, ma dedica poco più che un accenno al Consiglio di Stato⁷⁵, che pure le riforme di Carlo Emanuele III avevano ‘rilanciato’ circa una decina di anni prima del suo ingresso nell’organo.

Nemmeno il modesto, ma preciso trattatello istituzionale *De’ Tribunali esercenti giurisdizione negli Stati di S.M. di qua da’ monti e colli di terra ferma*, dell’avvocato Gianfrancesco Scarrone, pubblicato anonimo nel 1796, poi ripubblicato nel 1815⁷⁶, menzio-

⁷² P.G. GALLI DELLA LOGGIA, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda storia dal fine del secolo X sino al dicembre 1798, con qualche aggiunta relativa anche al tempo posteriore*, Torino, a spese di Onorato Derossi, 1798, 3 voll. (già prima: *Dignità e cariche negli Stati della Real Casa di Savoia con altre notizie relative alla medesima e suoi domini*, Torino, a spese di Onorato Derossi, 1795-1797, 3 voll.). Sull’Autore, già magistrato del Piemonte in Antico Regime, passato al giacobinismo al mutamento di regime determinato dall’arrivo delle armate francesi, poi barone dell’Impero e membro del Consiglio di Stato napoleonico, attivo, in tale ultima veste, nel processo di formazione della codificazione napoleonica e già oltre al resto autore della fortunatissima *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le costituzioni di S.S.R.M. ...* (Torino, editori Giorgio Morano, Onorato Derossi, Giammichele Briolo, 1772-1792, 12 voll.), cfr., per tutti, E. GENTA, *Galli della Loggia, Pietro Gaetano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., I, pp. 936-937, e ID., *Note sul giacobinismo giuridico*, in *Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX sec.)’*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano, Giuffrè, 2014 (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, 45), pp. 267-274.

⁷³ Cfr. GENTA, *op.cit.*, p. 269; ID., *Senato e senatori di Piemonte* cit., p. 231; MERLOTTI, *op. cit.*, p. 60.

⁷⁴ GALLI DELLA LOGGIA, *Cariche del Piemonte* cit., I, pp. 1-93.

⁷⁵ Ivi, p. 144. Due pagine del volume (pp. 146-147) sono pure dedicate al “Consiglio segreto di Stato” istituito da Vittorio Amedeo II nel 1680 (cfr. *infra*, cap. IV, par. 1).

⁷⁶ SCARRONE, *op. cit.* Per un inquadramento di questo manualetto nel quadro culturale coevo mi permetto di rinviare al mio *Procédure civile et manuels dans le Royaume de Piémont-Sardaigne*, in *Histoire des manuels du droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire. Actes du colloque organisé le 28 et 29 mars 2013. Faculté de droit de l’Université Paris-Descartes, Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 2014, pp. 289-290.*

na il Consiglio di Stato e dei Memoriali, ma questo probabilmente perché concentrato sugli organi regolarmente esercenti una giurisdizione contenziosa, nel cui novero quel Consiglio, come vedremo, non rientrava.

La lacuna non fu sostanzialmente colmata neppure quando, a distanza di poco più di un ventennio, il letterato-giurista Giovanni Francesco Galeani Napione di Cocconato integrò le *Cariche* del Galli della Loggia con un'apposita appendice, edita anonima nel 1820, specificamente dedicata al “Consiglio secreto di Stato”⁷⁷. Tale “Appendice” non si interessa, infatti, delle pur storicamente spesso prevalenti competenze giurisdizionali degli organi che avevano nel corso dei secoli portato il nome di “Consiglio di Stato” (anche, a volte, con la specificazione di “segreto”)⁷⁸, né di quelle che, ancora all'epoca della stesura del lavoro, contraddistinguevano il Consiglio di Stato e dei Memoriali⁷⁹; essa si concentra infatti sul Consiglio di Stato quale organo di consulenza politica negli Stati sabaudi. L'opera appare d'altra parte ispirata, più che da un effettivo obiettivo d'indagine storiografica, dall'intento, eminentemente politico, di esaltare i pregi di un ipotetico modello storico autoctono di monarchia assoluta e consultiva, in contrapposizione agli as-

⁷⁷ [G.F. GALEANI NAPIONE DI COCCONATO], *Appendice al titolo VI dell'opera intitolata Cariche del Piemonte stampata in Torino nell'anno MDCCXCVIII. Consiglio Secreto di Stato*, Torino, presso Pietro Giuseppe Pic, 1820, p. 11 (attribuzione all'Autore, fra gli altri, in PASSANO, *op. cit.*, p. 17). Per una ricostruzione del personaggio, giurista di formazione e mestiere, letterato per vocazione, con ulteriore bibliografia, vedasi essenzialmente C. MALANDRINO, *Il conte Gian Francesco Galeani Napione. Una proposta di confederazione italiana*, in “Trimestre”, XXXIII/1-2 (2000), pp. 63-76. Una serrata critica coeva all'opera del Galeani Napione è in F. DAL POZZO, *Essai sur les anciennes assemblées nationales de la Savoie, du Piémont et des pays qui y sont annexés (Bresse et Bugey, pays de Vaud, Val d'Aoste, Monferrat, ecc.)*, I, Paris, Th. Ballimore-Genève, Ab. Cherbuliez, 1829, e in ID., *Édit du Roi de Sardaigne Charles-Albert, du 18 août 1831, portant création d'un Conseil d'État. Avec un discours préliminaire et des notes*, Paris-Genève, Ab. Cherbuliez, 1831. Sulla memoria manoscritta sul Consiglio di Stato redatta dal Galeani Napione e speculare alla sua *Appendice*, cfr. invece, per tutti, P. CASANA, *Premesse e genesi del Consiglio di Stato carloalbertino*, in P. CASANA-C. BONZO, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2016 (Storia giuridica degli Stati sabaudi, 19), pp. 17-18 e 31-33.

⁷⁸ Cfr. *infra*, pp. 124, 125, 134, 142.

⁷⁹ Cfr. *infra*, cap. VI.

seriti difetti degli ordinamenti monarchico-rappresentativi⁸⁰: la dimensione giurisdizionale sfuma così, inevitabilmente, sullo sfondo del lavoro.

Lo stesso approccio, concentrato sulle funzioni di consulenza politica e legislativa, e poco interessato a quelle di giustizia, è seguito dalla pressoché totalità degli autori di memorie storiche sul Consiglio di Stato prodotte a far tempo dalla Restaurazione, prima in funzione delle irrealizzate riforme giuridico-istituzionali del Regno di Vittorio Emanuele I, culminate, come è noto, con il fallimento dei progetti predisposti nel 1820 sotto l’egida di Prospero Balbo⁸¹, poi nella fase preparatoria dell’erezione del Consiglio di

⁸⁰ Cfr. CASANA, *op. cit.*, pp. 32-33.

⁸¹ Sulle quali, per ciò che concerne specificamente il Consiglio di Stato, cfr., per tutti ed in aggiunta ai molteplici riferimenti contenuti nelle opere segnalate nelle due note che seguono, : *op. cit.*, pp. 33-40, e EAD., *Riforme istituzionali della Restaurazione sabauda: il Consiglio di Stato*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXV (1992), pp. 337-385. Più in generale su questi progetti di riforma vedansi: I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell’oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in “Rivista di Storia del diritto italiano” XLIII-XLIV (1971-72), pp. 125-241; ID., *Introduzione*, in *Ricerche sulla codificazione sabauda, I, Progetti di riforma dell’ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Presentazione a cura di M.E. VIORA, Torino, Centro di Studi di Storia del diritto italiano dell’Università di Torino, 1981 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 25); G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LXXVI (1978), pp. 435-566; ID., *L’attesa dei codici nello Stato sabauda della Restaurazione*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXVIII (1995) (edito anche, con il titolo di *L’attesa dei codici nel Piemonte della Restaurazione*, in ID., *Studi sulla codificazione in Piemonte cit.*, pp. 85-138), pp. 115-117; L. GALLINO, *Un giurista della Restaurazione in Piemonte: il conte Gaspare Michele Gloria*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LVIII (1985), pp. 171-201; E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell’ipoteca in Piemonte*, Milano, Giuffrè, 1978 (Università di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico, Serie III, Memoria II); G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, II, *Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1990 (Miscellanea di Storia italiana, Serie V, Studi e fonti per la storia dell’Università di Torino, III), pp. 241-296 e 371-588; ID. *La breve stagione delle riforme (1819-1821)*, in *L’Età della Restaurazione e i moti del 1821. Atti del Convegno Nazionale di Studi Bra, 12-15 novembre 1991 per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisisio 1791-1991*, a cura di A. MANGO, Savigliano, L’Artistica, 1992, pp.78-99; ID., *Balbo, Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani cit.*, I, pp. 144-146; F. AIMERITO, *Per la storia della codificazione processualciviltistica del Regno di*

Stato carloalbertino, la quale ultima vide, come è altrettanto noto, un notevole fiorire di qualificate dissertazioni sui possibili precedenti storici "patri" dell'istituendo nuovo organo consultivo della monarchia⁸²: anche in questi casi l'interesse, fortemente contrassegnato, come è stato rimarcato, da "diverse coloriture politiche"⁸³, fu tutto concentrato sull'aspetto della consulenza politica e legislativa, mentre l'ambito del supporto alle prerogative giurisdizionali ritenute dal sovrano, da tempo oggetto di un acceso processo di riconsiderazione critica ed in corso di progressivo, se pur lento, ab-

Sardegna. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della Restaurazione, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXIX (1996), pp. 205-234; ID., *La compétence des Sénats selon un projet du XIX^e siècle*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie* cit., pp. 235-254; ID., *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 2001 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 37).

⁸² Su questi progetti vedansi specificamente, CASANA, *op. cit.*; EAD., *Premesse e genesi del Consiglio di Stato carloalbertino* cit., pp. 41 *ad finem*; EAD., *Un progetto di riforma dell'ordinamento sabaudo (1831)*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, 1988 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto italiano, 29); EAD., *Un progetto di riforma dell'ordinamento statale di Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1831)*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LIX (1986), pp. 227-320; EAD., *Un'inedita memoria di Cesare Balbo sul Consiglio di Stato napoleonico*, in *Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso Nada nel suo settantesimo compleanno*, a cura di U. LEVRA e N. TRANFAGLIA, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1995, pp. 141-158; EAD., *I modelli transfrontalieri nelle riforme istituzionali del Regno di Sardegna durante la Restaurazione*, in *Le droit par-dessus les frontières. Il diritto sopra le frontiere. "Atti" delle journées internationales Torino 2001*, Napoli, Jovene, 2003 (Università di Torino, Memorie del Dipartimento di Scienze giuridiche, Serie III, Miscellanea IV), pp. 151-162; R.M. BORSARELLI, *Nuovi documenti intorno alla rinascita del Consiglio di Stato nel 1831*, in "Rassegna storica del Risorgimento", XXII (1936), pp. 1368-1392 [successivamente anche in EAD. *Florilegio piemontese. Documenti, personaggi, istituzioni, vicende dell'antico Stato sabaudo (secoli XVI-XIX)*, Cuneo, Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 2000 (Centro Studi Monregalesi, Storia e Storiografia, XXIII), pp. 105-132]; I. SOFFIETTI, *Il Consiglio di Stato nel pensiero di un conservatore subalpino. Il progetto del conte Luigi Nomis di Cossilla*, in *Piemonte risorgimentale* cit., pp. 81-98.

⁸³ G.S. PENE VIDARI, *Profilo delle istituzioni sabaude*, in *Aspetti di Storia giuridica piemontese. Appunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano II*, a cura di C. DE BENEDETTI, seconda edizione, Torino, Giappichelli, 1997, p. 79.

bandono⁸⁴, rivesti un’importanza del tutto marginale.

Questa modalità di approccio non muterà neppure in seguito, finendo per caratterizzare, praticamente sino ad oggi, la storiografia giuridico-istituzionale sul Consiglio di Stato, comprensibilmente concentrata sul Consiglio carloalbertino e su quello unitario, e scarsamente propensa a spingere più indietro il proprio sguardo, massime in un ambito ormai definitivamente tramontato, quale quello delle prerogative di grazia e di giustizia dei sovrani assoluti, che aveva invece rappresentato la costante delle varie metamorfosi del Consiglio di Stato sabauda lungo tutto il corso dell’Età Moderna⁸⁵.

⁸⁴ Cfr. *infra*, cap. VI.

⁸⁵ Quanto al Consiglio di Stato carloalbertino ed a quello postunitario, che esulano dall’ambito di questo lavoro, ci si limita a rinviare, per tutti ed anche per ulteriori riferimenti bibliografici, oltre a quanto già cit. *supra*, n. 82 a: G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato nel quadro istituzionale della Restaurazione*, in *Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Milano, Giuffrè, 1983 (Università di Torino, Miscellanea dell’Istituto Giuridico, Serie II, Miscellanea II), pp. 63-84 [edito anche in “Diritto e società”, 2 (1982), pp. 281-302]; G. MELIS, *Il Consiglio di Stato*, in *Storia d’Italia Einaudi*, Annali, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE in collaborazione con L. MINERVINI, Torino, Einaudi, 1998, pp. 821-843; ID., *Consiglio di Stato*, in *Diritto on line*, http://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-di-stato_%28Diritto-on-line%29/; *Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, I, a cura di G. MELIS, Milano, Giuffrè, 2006; G.S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato albertino: istituzione e realizzazione*, in *Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato* cit., pp. 21-61; ID., *L’istituzione del Consiglio di Stato (18 agosto 1831)*, in “Studi Piemontesi”, X-2 (novembre 1981), pp. 160-172 [edito anche con il titolo di *Il Consiglio di Stato*, in ID., *Studi sulla codificazione in Piemonte* cit., pp. 176-192]; ID., *Note sul primo anno di attività del Consiglio di Stato albertino*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXII, 1989, pp. 55-73; ID., *Il Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna (1831-1861)*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia*, a cura di C. FRANCHINI, Torino, UTET Giuridica, 2011, pp. 95-170; SOFFIETTI-MONTANARI, *op. cit.*, pp. 146-150; P. CASANA TESTORE, *Il Consiglio di Stato*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna. Atti del Convegno Torino 21-24 ottobre 1991*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i Beni archivistici, 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 43), pp. 46-80; EAD., *Il Consiglio di Stato albertino e il territorio*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie* cit., pp. 91-101; EAD., *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della Restaurazione sabauda*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia* cit., pp. 51-94; A. CROSETTI, *Il Consiglio di Stato dall’unità italiana alla Costituzione. Genesi ed evoluzione della giustizia amministrativa*, ivi, pp. 173-258; *Il Consiglio di Stato: 180 anni di*